

## Il Regolamento IVASS n. 8/2015: semplificazione delle procedure e degli adempimenti nei rapporti con clienti e intermediari

### Contenuti

1. Ambito di applicazione e imprese interessate
2. Indirizzo di posta elettronica certificata, firma elettronica e forme pagamento elettroniche
3. Trasmissione della documentazione al cliente in formato elettronico
4. Conservazione e richiesta di documenti
5. Modifiche al Regolamento IVASS 5/2006 riguardanti gli intermediari assicurativi
6. Entrata in vigore delle nuove disposizioni

In data 3 marzo 2015 l'IVASS ha pubblicato il Regolamento n. 8 (il "**Regolamento**") in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti nei rapporti contrattuali tra compagnie assicurative, intermediari e clientela, in attuazione dell'art. 22, comma 15 *bis*, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese*", convertito nella legge 17 dicembre 2012, n.221.

Tali nuove disposizioni richiedono alle imprese assicurative di implementare una serie di misure volte a ridurre gli adempimenti formali e a semplificare la modulistica nell'ambito dei rapporti contrattuali tra imprese d'assicurazione, intermediari e clientela, favorendo le relazioni digitali, l'utilizzo della posta elettronica certificata, la firma digitale e i pagamenti elettronici *on-line*.

### 1. Ambito di applicazione e imprese interessate

Il Regolamento si applica alla promozione, collocamento e gestione da parte di imprese ed intermediari di contratti di assicurazione sulla **vita** e contro i **danni**. Resterebbero invece escluse dall'ambito di applicazione dello stesso le ipotesi di collocamento di prodotti assicurativi interamente a distanza ai sensi del Regolamento IVASS n. 34 del 19 marzo 2010.

Le misure di semplificazione introdotte dal presente Regolamento sono destinate, in linea generale, a tutte le imprese operanti sul territorio della Repubblica (italiane e comunitarie), a tutti gli intermediari di assicurazione iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e nell'Elenco annesso. Soltanto alcune disposizioni specifiche (in particolare in materia di posta elettronica certificata e di conservazione dei documenti) sono limitate nella loro portata alle sole imprese italiane.

### 2. Indirizzo di posta elettronica certificata, firma elettronica e forme pagamento elettroniche

Il Regolamento richiede l'obbligo per le **imprese italiane** e gli **intermediari iscritti nelle Sezioni A, B e D** del RUI di **dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata** da rendere noto anche al cliente al fine di consentirne l'uso negli atti e nella corrispondenza (art. 4 del Regolamento). Tale indirizzo dovrà essere inoltre sul sito *internet* dell'impresa, ove esistente.

L'art. 5 del Regolamento richiede poi alle imprese e agli intermediari di **favorire l'utilizzo** da parte dei clienti e dei contraenti della tecnologia di **firma elettronica avanzata**, di **firma elettronica qualificata** e di **firma digitale** per la sottoscrizione della documentazione relativa al contratto di assicurazione e in particolare della polizza.

Il Regolamento richiede, inoltre, alle imprese di prevedere e facilitare l'uso di strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma *on line*, per corrispondere i premi assicurativi, senza oneri a carico dei clienti (art. 6 del Regolamento).

### 3. Trasmissione della documentazione al cliente in formato elettronico

A fronte di quanto previsto dall'art.7 del Regolamento, imprese e intermediari potranno **trasmettere al cliente la documentazione in formato elettronico** sia in fase contrattuale che precontrattuale, a condizione che il cliente abbia espresso il proprio consenso (anche mediante posta elettronica o registrazione vocale) all'utilizzo di tale modalità di ricezione della documentazione.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Milano

**Emanuele Grippo**  
Tel. +39 02 763741  
emgrippo@gop.it

**Raffaele Sansone**  
Tel. +39 02 763741  
rsansone@gop.it

**Edoardo Brillante**  
Tel. +39 02 763741  
ebrillante@gop.it

Roma

Milano

Bologna

Padova

Torino

Abu Dhabi

Bruxelles

Hong Kong

Londra

New York

www.gop.it

Il cliente dovrà inoltre essere espressamente informato delle modalità attraverso cui potrà **revocare**, anche mediante posta elettronica o registrazione vocale, il **consenso** e tornare alla modalità di trasmissione della documentazione tradizionale. In tal caso le imprese o gli intermediari possono prevedere a carico del contraente esclusivamente gli oneri connessi alla stampa, e all'eventuale trasmissione, della documentazione in formato cartaceo oltre che la perdita dell'eventuale sconto previsto a fronte dell'utilizzo di modalità elettroniche di ricezione della documentazione.

E' espressamente previsto che il consenso fornito ai sensi dell'art. 7 del Regolamento **non consente l'invio di materiale promozionale, pubblicitario** o di altre **comunicazioni commerciali**.

Richiede alle imprese e agli intermediari di favorire l'uso della posta elettronica anche con riguardo alla richieste di informazioni dei clienti, ai reclami, e alle comunicazioni in genere (art. 9).

#### 4. Conservazione e richiesta di documenti

Il Regolamento prevede la possibilità, per le imprese italiane e gli intermediari iscritti nel registro, di adottare **procedure che garantiscano la conservazione dei documenti** e delle **comunicazioni elettroniche** rivolte ai clienti nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia (cfr. articolo 57, comma 4, del Regolamento IVASS n. 5 del 16 ottobre 2006, attuative del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 in materia di conservazione di documenti informatici).

L'Art. 7 del Regolamento prevede poi che le imprese e gli intermediari - al fine di ridurre gli oneri a carico dei clienti - adottino una gestione della documentazione tale per cui **non venga richiesta**, in fase di assunzione di nuovi contratti o gestione dei sinistri, **documentazione non necessaria o di cui già dispongono**, avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con il medesimo cliente, e che risulti ancora in corso di validità.

#### 5. Modifiche al Regolamento IVASS 5/2006 riguardanti gli intermediari assicurativi

Infine, il Regolamento introduce alcune disposizioni di coordinamento e apporta alcune modifiche ed integrazioni al Regolamento IVASS n. 5 del 2006 ed al Regolamento IVASS n. 34 del 2010.

In particolare, in tema di intermediazione assicurativa è previsto che la "*Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento*" (allegato 7A) possa essere affissa nei locali dell'intermediario e non consegnata *brevi manu* per ogni contratto. Quanto all'informativa precontrattuale di cui all'allegato 7B, l'obbligo informativo si ritiene adempiuto ai sensi del Regolamento una sola volta a prescindere dal numero di contratti sottoscritti dal cliente e salvo che non vi siano modifiche dei dati in esso contenute.

La prova della consegna della documentazione precontrattuale potrà essere data, nel caso di trasmissione dei documenti via *e-mail*, dalla prova che l'*e-mail* risulti correttamente inviata all'indirizzo del cliente/contraente (art. 12).

Il Regolamento consente espressamente la trasmissione in formato elettronico della documentazione dovuta dagli intermediari assicurativi al fine di assolvere agli obblighi di adeguatezza.

Il Regolamento reca, infine, alcune modifiche al Regolamento IVASS n. 34 del 2010, in tema di promozione e collocamento dei contratti di assicurazione interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, al fine di uniformare gli articoli 8, 10 e 11 del Regolamento n. 34 rispetto a quanto previsto dagli articoli 7 e 8 della nuova regolamentazione.

#### 6. Entrata in vigore delle nuove disposizioni

Il Regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e tenuto conto dell'impatto organizzativo legato alla predisposizione della necessaria infrastruttura tecnologica, è stato previsto un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore del Regolamento per adempiere alle specifiche disposizioni in tema di utilizzo della posta elettronica certificata e gestione della documentazione (rispettivamente articoli 4 e 11 del Regolamento).